

Accesso civico "generalizzato" - Procedura

Il diritto di accesso civico generalizzato è il diritto attivabile da chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; inoltre, l'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

Le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato derivano dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l'attuale ordinamento (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

ISTANZA

L'istanza di accesso civico "generalizzato" deve identificare i documenti e i dati richiesti.

L'istanza può essere presentata da chiunque, anche utilizzando l'apposito modello disponibile on line all'indirizzo:

- [Modello di richiesta accesso civico generalizzato](#) (formato .docx)
- [Modello di richiesta accesso civico generalizzato](#) (formato .odt)
- [Modello di richiesta accesso civico generalizzato](#) (formato .pdf)

alternativamente:

- all'ufficio competente, cioè alla Direzione che detiene i dati, le informazioni o i documenti da pubblicare (individuabile all'indirizzo <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/dirigenti/>);
- al [Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#).

L'istanza può essere trasmessa, oltre che per posta all'Ufficio Segreteria dell'ESU di Verona, via dell'Artigliere 9, 37129 Verona, anche per via telematica all'indirizzo PEC protocollo.esuverona@pecveneto.it, precisando nell'oggetto "accesso civico generalizzato".

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità in corso di validità. Non sono ammesse richieste telefoniche.

Il rilascio dei documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando l'Amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei documenti ed informazioni in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.

RISPOSTA ALL'ISTANZA – Accoglimento e diniego

L'ufficio competente (la Direzione - o Struttura equivalente - che detiene i dati e i documenti) deve fornire risposta all'istanza nel termine di 30 giorni indicato dalla normativa, con la comunicazione espressa dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi (fino a un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.

I soggetti controinteressati possono presentare - anche per via telematica - una eventuale e motivata opposizione all'accesso generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso. Decorso tale termine l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine, l'**interessato** può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico (Garante dei Diritti della Persona per la Regione Veneto), o al TAR del Veneto, notificando il ricorso anche all'Amministrazione regionale.

Il Difensore civico si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell'Amministrazione, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione all'Amministrazione.

Ove l'Amministrazione non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante, l'accesso è consentito.

Avverso la decisione dell'Amministrazione ovvero a quella del RPCT o a quella del Difensore civico, il **controinteressato** può proporre ricorso al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 104/2010.

Normativa regionale

[Deliberazione della Giunta Regionale n. 408 del 6 aprile 2017 - "D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Disciplina in materia di accesso e istruzioni operative."](#)